

CIRCOLARE N. 20/2004

“Proroga dei termini dei versamenti scadenti il mese di agosto: non riguarda accise e imposta di consumo

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

Con il D.P.C.M. 14 luglio 2004 sono stati **prorogati al 20 agosto 2004 senza alcuna maggiorazione** i termini di tutti i **versamenti** unitari di imposte e contributi, da effettuarsi **con il modello F24, scadenti tra il 1 e il 20 agosto**.

Il differimento al 20 agosto riguarda tutti i versamenti che si effettuano con il modello F24 a norma degli artt. 17 e 20 comma 4 del D.Lgs. n. 241/1997, compresi i versamenti rateali per Unico 2004 e il saldo IVA 2003; si tratta di: imposte sui redditi, ritenute alla fonte, IVA, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA, IRAP, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA e interessi in caso di pagamento rateale. Beneficiano della proroga anche i pagamenti di somme dovute, compresi sanzioni ed interessi, in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione di sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.

I versamenti di accise e imposta di consumo dovute ai sensi del D.Lgs. 504/1995 rimangono invece fissati al 16 agosto, non rientrando tali tributi nell'oggetto della proroga.